



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO N. 7/2019**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese.

### **Versamenti Iva mensili**

Scade il 16 luglio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 16 luglio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento saldo IVA 2019**

Entro il 16 luglio i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 16 luglio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente.

**Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il 22 luglio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

**Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade il 25 luglio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

**Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade il 31 luglio il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019.

**Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Scade il 31 luglio il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR).

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 luglio 2019

## L'AGENZIA "UFFICIALIZZA" I CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Con la **circolare n. 14/E del 17 giugno 2019** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.

In particolare, il citato documento di prassi "ufficializza" molte delle posizioni interpretative assunte con le *faq* rese disponibili sul sito della stessa Agenzia delle Entrate o anticipate da diverse risposte a interpellanti, lasciando pur tuttavia ancora aperte alcune questioni tra le quali si richiamano il corretto trattamento riguardante le operazioni soggette a inversione contabile (o *reverse charge*) e il corretto ambito di esonero riguardante le spese sanitarie.

### I chiarimenti della circolare n. 14/E/2019

| Argomento   | Chiarimento   |
|---|---|
| <b>Eccezioni all'obbligo di fatturazione elettronica (regola generale)</b>              | L'obbligo di emettere fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto a esistenza per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.<br>Rimangono pertanto in vigore tutti gli esoneri e le modalità alternative di certificazione previste dalla normativa Iva   |
| <b>Eccezioni oggettive</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche (articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974);</li><li>- commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva (articolo 1, comma 5, D.M. 9 aprile 1993)</li></ul>                            |
| <b>Rapporti tra associazioni in regime forfettario 398</b>                              | Nel caso di operazioni da documentare con fattura nei confronti di un altro soggetto che abbia parimenti esercitato l'opzione per il regime 398 l'emissione della fattura elettronica via Sdl rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo  |
| <b>Nuova lettera g-bis), articolo 21, D.P.R. 633/1972</b>                               | Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura   |
| <b>Data effettuazione dell'operazione e data di emissione/trasmisione della fattura</b> | Nella fattura elettronica la "data" del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione (effettuazione) anche se la trasmissione del <i>file</i> della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avviene nei successivi giorni concessi dal Legislatore (12 secondo quanto prevista dalla conversione del Decreto Crescita)  |
| <b>Fatture elettroniche differite</b>   | Nelle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell'articolo 2, comma 5 ultimo periodo del D. Lgs. 127/2015, ovvero da un documento di trasporto (DDT) o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione |

|  |  |
|--|--|
| <b>Annotazione fatture emesse</b>  | Nel caso di fattura emessa/trasmessa successivamente alla data di effettuazione dell'operazione, nel caso di altre fatture immediate emesse nelle more, resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare all'obbligo di annotazione (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)  |
| <b>Registrazione degli acquisti</b>  | Fermo restando che il venir meno dell'obbligo di numerazione progressiva lascia impregiudicata la possibilità, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, viene ricordato che la norma modificativa non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo dettato dall'articolo 25 del decreto Iva, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni |
| <b>Esonero tenuta registri Iva acquisti e vendite – soggetti in contabilità semplificata</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti in contabilità semplificata dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese sostenute</li> <li>- i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della "registrazione" (comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/1973) devono mantenere i registri iva acquisti e vendite</li> </ul>   |
| <b>Temporanea riduzione sanzioni per ritardata emissione/trasmissione</b>                    | Rimangono comunque interamente applicabili le sanzioni relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente o all'utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall'articolo 9, D. Lgs .471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge   |
| <b>Esterometro</b>   | Viene confermato l'esonero per coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario   |
| <b>Liquidazione imposta di bollo da parte dell'Agenzia delle entrate</b>                     | Si precisa che tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via Sdl, senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie  |
| <b>Conservazione/consultazione fatture elettroniche</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per chi ha aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito <i>web</i> dell'agenzia saranno rese disponibili, sino alla fine del 2° anno successivo alla ricezione da parte del Sdl, i <i>file</i> delle fatture elettroniche emesse e ricevute;</li> <li>- per chi non ha aderito saranno disponibili i soli dati fattura fino al termine dell'8° anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento</li> </ul>                             |

## CHIARIMENTI E NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza dell'obbligo già a partire dallo scorso 1 luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interPELLI la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni.

### I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Sono 3 le risposte che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso del mese di giugno ad altrettanti interPELLI sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la **risposta n. 198 del 19 giugno 2019** l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi per chi effettua prestazioni di *e-commerce* indiretto.

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24, D.P.R. 633/1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui all'articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Con la **risposta n. 201 del 21 giugno 2019** l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell'obbligo.

Il contribuente che voglia mettere in servizio i registratori telematici prima dell'1 luglio 2019 può farlo, a patto che i dati di tutti i corrispettivi giornalieri siano memorizzati e inviati tramite essi.

Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.

Con la **risposta n. 209 del 26 giugno 2019**, l'Agenzia delle Entrate ribadisce il criterio con il quale determinare la misura del volume d'affari ai fini della decorrenza anticipata dell'obbligo per quanti, nell'anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l'articolo 20 del Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, *“Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 .... Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso”*.

### La novità del Decreto Crescita convertito

Con l'articolo 12-*quinquies* del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all'articolo 2 D. Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, viene sostituito il comma 6-ter, che ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D. Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con la recente **circolare n. 15/E del 29 giugno** scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle recenti modifiche affermando che per quanti *“non abbiamo ancora la disponibilità di un registratore telematico .... gli stessi potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali”* e che *“a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione”*.

## LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019): è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.

### Il tenore letterale della proroga

Letteralmente si prevede che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (a oggi, 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Tale slittamento riguarda non solo i titolari di partita Iva, bensì anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati.

### I soggetti interessati

Nella **risoluzione 28 giugno 2019 n. 64** è stato precisato che le disposizioni normative individuano, come soggetti beneficiari, coloro che svolgono le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa in argomento.

Quindi, conferma l'Agenzia delle Entrate, la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

### La proroga e il versamento in unica soluzione

Chi si avvale della proroga e versa in unica soluzione non ha alcun problema.

Infatti, anziché pagare alle scadenze dell'1 luglio o del 31 luglio, provvederà al versamento del modello F24 alla data del 30 settembre.

È chiaro che, per tale ipotesi, è legittimo ritenere che:

- nessun interesse aggiuntivo vada applicato;
- nessuna maggiorazione dello 0,4% vada applicata, in quanto risulta del tutto inutile.

Risulta anche possibile ipotizzare che il contribuente possa "frazionare" il versamento complessivo in più modelli F24 (sui quali si indicherà, nel campo rate, sempre il valore 01-01); ovviamente, però, il versamento si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre.

### La proroga e il versamento rateale

Qualche complicazione insorge in capo a chi decide di effettuare il versamento rateale, in quanto il tenore letterale della norma mal si concilia con le usuali abitudini.

Al riguardo, sembra possibile individuare due differenti tesi:

- 1) le rate in cui si divide il versamento sono quelle "usuali", con la semplice avvertenza che tutte quelle scadenti entro il 30/09 verranno versate tutte entro tale data.

In tale caso, si potrebbe anche distinguere, per individuare il numero massimo di rate, il momento da cui decorrono i versamenti, quindi 1 luglio ovvero 31 luglio.

Chi sposasse tale tesi, avrà un ulteriore problema, vale a dire comprendere se applicare, o meno, gli interessi usuali di dilazione e l'eventuale maggiorazione per chi intendesse idealmente far partire il versamento dal 31 luglio.

Nelle tabelle che seguono si dà rappresentazione pratica del concetto, con l'avvertenza che si è lasciata prudenzialmente esposta la colonna degli interessi (anche per le rate scadenti prima del 30 settembre), pur mancando certezza del fatto che siano realmente dovuti.

| Rata | Data         | Interessi (da verificare) | Scadenza      |
|------|--------------|---------------------------|---------------|
| 1    | 1° luglio    |                           | 30 settembre  |
| 2    | 16 luglio    | 0,17                      | 30 settembre  |
| 3    | 20 agosto    | 0,5                       | 30 settembre  |
| 4    | 16 settembre | 0,83                      | 30- settembre |
| 5    | 16 ottobre   | 1,16                      | //            |
| 6    | 18 novembre  | 1,49                      | //            |

Nel caso in cui si scegliessero 5 rate, il piano sarebbe costruito come segue:

| Rata | Data         | Interessi | Scadenza     |
|------|--------------|-----------|--------------|
| //   | //           | //        | //           |
| 1    | 31 luglio    | //        | 30 settembre |
| 2    | 20 agosto    | 0,18      | 30 settembre |
| 3    | 16 settembre | 0,51      | 30 settembre |
| 4    | 16-ott       | 0,84      | //           |
| 5    | 18 novembre  | 1,17      | //           |

2) il versamento dell'intero importo dovuto ha come prima scadenza quella del 30 settembre 2019, con la conseguenza che si potrà scegliere un piano a 3 rate (30 settembre; 16 ottobre; 18 novembre), oppure a 2 rate (30 settembre; 16 ottobre).

Sulle rate successive alla prima si renderanno applicabili gli interessi di dilazione.

Chi volesse aderire a tale chiave di lettura, inoltre, potrebbe anche argomentare sull'applicazione di un ulteriore differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Tale seconda tesi risulterebbe più "aggressiva" e, ad onor del vero, non del tutto coordinata con il tenore letterale della norma.

Solo un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate potrà dissipare i dubbi al riguardo.

### **I contributi Inps dei soci lavoratori di Srl artigiane e commerciali**

I soci lavoratori delle Srl artigiane e commerciali potrebbero essere interessati dal differimento in relazione ai contributi Inps gravanti sulla quota di imponibile della Srl partecipata.

In passato, con la risoluzione n. 173/E/2007, è stato affermato che:

- la proroga si applicava anche al socio;
- la proroga interessa solo i contributi Inps da quadro RR, mentre non copre l'eventuale Irpef dovuta dal soggetto per il possesso di redditi propri.

Di fatto, si potrebbe avere un contribuente che versa le somme a debito emergenti dalla dichiarazione a due scadenze differenziate, distinguendo i tributi dai contributi.



## NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D. Lgs. 14/2019.

### I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

|                               | <b>Vecchio limite</b>         | <b>Nuovo limite (aggiornato<br/>D.L. 32/2019)</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Attivo                        | 4.400.000 euro                | 4.000.000 euro                                    |
| Ricavi                        | 8.800.000 euro                | 4.000.000 euro                                    |
| n. medio dipendenti impiegati | 50                            | 20  |
| Regola di "innesco"           | 2 su 3 per 2 anni consecutivi | 1 su 3 per 2 anni consecutivi                     |

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019. Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477 co. 3 c.c., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477 c.c.

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.